

COMUNE DI CARCERI

Provincia di Padova

Repertorio N.....

Atto soggetto ad I.V.A.

CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELL'ICI ED ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA IMU E TASI E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE PROROGABILI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno ... addì ... del mese di ... in Carceri e nella Residenza Comunale

Avanti a me, dr. ..., nella mia qualità di Segretario del Comune di Carceri, autorizzato, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c, del T.U. 18/08/2000, n. 267, a rogare tutti gli atti nei quali il Comune è parte, SONO COMParsi I SIGNORI:

-, domiciliato per la carica presso la sede comunale di cui in appresso, il quale interviene in qualità di responsabile dell'ufficio ... e quindi in rappresentanza del **COMUNE DI CARCERI**, con sede in, in forza dei poteri a lui spettanti, a' sensi dell'art. 107, co. 3°, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, del vigente Statuto dell'Ente e del decreto sindacale di nomina in, protocollo ..., in seguito denominato anche "*Ente concedente*";

- domiciliato per la carica presso la sede legale della società, il quale mi dichiara di agire in qualità di procuratore speciale nel nome e per conto della ditta ... con sede legale in, capitale sociale euro ... interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. della ..., in seguito denominata "*Concessionario*", in virtù di procura speciale in data, omessane lettura per espressa volontà delle parti.

I suddetti Signori della cui identità personale io Segretario sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto ai fini del quale premettono:

-con determinazione dirigenziale a contrarre n. ... è stata indetta una procedura di gara aperta per l'affidamento della concessione del servizio oggetto del presente contratto, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e contestualmente approvati i documenti di gara, comprendenti bando, capitolato speciale e modulistica;

-nel servizio in oggetto non sono presenti oneri per la sicurezza, relativi a costi necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze;

-a seguito dell'espletamento della procedura di gara, con determinazione dirigenziale a seguito delle verifiche con esito positivo delle dichiarazioni rese in sede di offerta, sono stati approvati i verbali di gara e, quindi, aggiudicato il servizio in favore del concessionario;

-in data ... è stato comunicato ai controinteressati l'esito della procedura di gara, ai sensi dell'articolo 76, comma 5, e per gli effetti dell'articolo 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016;

-ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, le spese sostenute per le pubblicazioni di legge dell'esito di gara sono state rimborsate al Comune dall'aggiudicatario, entro i termini previsti;

- per il concessionario è stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all'art. 84, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011, rilasciata dal Ministero dell'Interno;

-il servizio in oggetto è finanziato con risorse dell'ente.

I soggetti del contratto, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, conven-gono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Oggetto del servizio

Il COMUNE DI CARCERI, come sopra rappresentato, dà e concede alla ditta, in persona del legale rappresentante, che accetta, la concessione in oggetto.

Per l'esatta individuazione delle prestazioni richieste e delle modalità e condizioni per l'esecuzione del servizio si richiamano gli articoli del Capitolato Speciale.

Art. 2 – Obblighi contrattuali

Per tutto ciò che attiene alla definizione degli obblighi contrattuali e, più in generale, alla regolamentazione del rapporto negoziale, per quanto non espressamente specificato nel presente contratto, si applicano le disposizioni contenute nel Capitolato speciale (in seguito "Capitolato") che deve intendersi integralmente richiamato nel presente contratto.

Il concessionario dovrà inoltre adempiere agli impegni contenuti nella relazione tecnica presentata in sede di gara quale propria offerta tecnica descrittiva delle modalità di gestione del servizio oggetto di affidamento.

Le parti dichiarano di conoscere e di aver sottoscritto per integrale accettazione i documenti testé indicati, dispensandomi dal darne lettura, i quali restano depositati agli atti dell'Ente concedente e qui si intendono integralmente riportati e trascritti, anche se non materialmente allegati al presente atto.

Art. 3 – Aggio

Il corrispettivo è puntualmente regolato nell'art. 9 del capitolato speciale che si richiama integralmente.

Art. 4 – Durata

Come indicato nell'art. 3 del capitolato speciale, la durata della concessione è stabilita in cinque anni con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto. La concessione è rinnovabile alle medesime condizioni per un ulteriore periodo di 5 anni, da comunicarsi al concessionario via pec entro 3 mesi dalla scadenza del contratto.

Nel caso in cui, alla scadenza del contratto di concessione in essere, il Comune di CARCERI non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, la società concessionaria sarà obbligata a continuare il servizio alle stesse condizioni economiche e contrattuali vigenti alla data di scadenza, per un periodo massimo pari a sei mesi (c.d. "proroga tecnica").

L'Ente concedente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri prezzo–qualità delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il concessionario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i parametri sopra citati (art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135).

Art. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il concessionario si atterrà a quanto stabilito dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di utilizzo di conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, assicurando di porre in essere quanto necessita per il rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di

incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge citata.

La risoluzione si verificherà di diritto dal momento in cui il Comune di Carceri dichiarerà al contraente che intende avvalersi della clausola risolutiva.

Ai fini della tracciabilità, la concessione in oggetto è contraddistinto dal seguente identificativo: CIG 8759443907

Art. 6 – Cauzione definitiva e Assicurazione Responsabilità Civile

A garanzia del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, il concessionario ha costituito, ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva di euro, a mezzo di polizza fideiussoria n., emessa in data dalla società,.

L'importo di cui al comma precedente tiene conto delle riduzioni previste dagli articoli 103, comma 1, e 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016.

Tale cauzione resterà vincolata sino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al concessionario dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

Il concessionario si obbliga a mantenere sollevato e indenne l'Ente concedente da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto nei confronti dei terzi danneggiati.

Art. 7 – Sicurezza nei luoghi di lavoro

Il concessionario si obbliga all'osservanza di tutte le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal fine, ha presentato il Documento di valutazione dei rischi dell'azienda nel suo complesso.

In relazione all'art. 8 del Capitolato che prevede l'operatività di una unità lavorativa presso il Comando di Polizia Locale di Montagnana o presso il Comune di Carceri per un totale di 300 ore annuali (o per il maggior tempo offerte in sede di relazione tecnica presentata in sede di gara), il concessionario dichiara di aver preso visione dello stato dei luoghi oggetto della concessione nonché delle misure di sicurezza previste.

Si ricorda inoltre l'obbligo di cui all'art. 26, comma 8, D. Lgs. n. 81/08 in tema di identificazione dei lavoratori nell'ambito delle lavorazioni affidate in concessione.

Art. 8 – Personale

Con riferimento al personale, il concessionario dichiara di applicare il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le aziende operanti nel settore della Riscossione Coattiva con ogni obbligazione posta a carico della società concessionaria.

Il Concessionario si impegna ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti trattamenti economici, previdenziali ed assistenziali non inferiori ai minimi contrattuali stabiliti, per il profilo professionale e livello di inquadramento, dai Contratti Collettivi Nazionali di settore e da eventuali accordi sindacali territoriali vigenti nel luogo di esecuzione della concessione e ad adempiere a tutti gli obblighi in materia assicurativa, contributiva, previdenziale, assistenziale e di sicurezza e protezione dei lavoratori.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dall'Ente concedente o ad esso segnalata dagli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro, l'amministrazione medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche agli organi di vigilanza suddetti, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti fino alla definizione degli obblighi previsti dall'attuale normativa in materia contributiva e di sicurezza. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative.

Art. 9 – Divieto di cessione o subappalto

E' vietato al concessionario di cedere o subappaltare in tutto o in parte l'espletamento del presente servizio, ad eccezione che per le attività di recapito degli atti, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni, salvo maggiori danni accertati.

Art. 10 - Penalità

In caso di disfunzioni del servizio, l'Ente concedente si riserva di applicare le penalità previste per i casi e con le modalità indicate nel capitolato.

Art. 11 - Risoluzione del contratto

L'Ente concedente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, a' sensi dell'art. 1453 e seguenti del Codice Civile qualora si verificano le situazioni previste nel Capitolato. In caso di risoluzione del contratto per i motivi elencati nel predetto articolo, non spetta al concessionario alcun indennizzo e l'Ente concedente ha facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato all'Ente stesso.

Art. 12 – Adempimenti in materia di trattamento dei dati personali

Tutti i documenti, i dati tecnici, i dati identificativi, le informazioni e quant'altro consegnato al soggetto incaricato dell'esecuzione del contratto, diverso dall'Ente, ed elaborati dallo stesso, rivestono carattere di riservatezza e devono ritenersi di esclusiva proprietà dell'Ente.

Nello svolgimento dell'attività contrattualizzata, il soggetto incaricato dell'esecuzione del contratto medesimo, diverso dall'Ente, dovrà trattare i dati personali di soggetti terzi mettendo in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire un elevato livello di sicurezza e protezione dei dati, così come indicate dall'articolo 32 del Regolamento UE 679/2016.

Il soggetto incaricato dell'esecuzione del contratto, diverso dall'Ente, è responsabile dell'eventuale violazione dei dati di soggetti terzi e sarà obbligato a risarcire il danno materiale o immateriale causato sia alla Pubblica Amministrazione che ai soggetti terzi interessati dalla violazione delle norme del Regolamento UE 679/2016.

L'Ente concedente, quale titolare del trattamento dei dati personali, designa la ditta , in virtù dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, quale responsabile del trattamento dei dati personali, esclusivamente come implicita ed indiretta conseguenza delle attività e finalità strettamente inerenti allo svolgimento del servizio di cui all'oggetto del presente contratto affidato al concessionario stesso. Tale designazione, come da atto di nomina agli atti del procedimento, fatto salvo eventuali e future modifiche in applicazione della normativa in argomento, è da ritenersi valida per tutta la durata delle operazioni di trattamento di cui sopra, e si intenderà revocata negli effetti con il venire meno dell'efficacia del contratto.

Art. 13 – Controversie

Per le controversie relative all'esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Rovigo, con espressa esclusione dell'arbitrato.

Art. 14 – Adempimenti relativi al “Protocollo di Legalità”

La ditta concessionaria si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie, accettandone incondizionatamente il contenuto e gli effetti, relative al “Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, approvato dalla G.C. con deliberazione n. 52 in data 15/09/2017 e già richiamato nella lex specialis.

Le condizioni sono tutte note avendo ricevuto copia del Protocollo suddetto ed avendone visionato altresì il contenuto dello stesso.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod.civ. la ditta concessionaria è a conoscenza che a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84 del D. Lgs. n. 159/2011, il presente contratto si intende risolto.

Il concessionario si impegna contrattualmente con il presente atto a riferire tempestivamente all'Ente concedente ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori e/o servizi e/o forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'opera.

Art. 15 – Clausola anticorruzione

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, la Ditta con-

cessionaria, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso, con decorrenza dall'entrata in vigore dell'aggiunto comma 16-ter in parola, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. La violazione di quanto previsto dal comma citato determina la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti e il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

2. Il concessionario si impegna, nell'esecuzione del contratto, a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture del Comune o al servizio dello stesso, gli obblighi di condotta, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dal Piano Triennale Anticorruzione. La violazione degli obblighi di comportamento e del Piano Triennale Anticorruzione comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

Articolo 16 – Rappresentanza della ditta concessionaria

Per tutti i rapporti con l'ente concedente, il concessionario designa il sig., al quale vengono conferiti tutti i poteri in ordine alla gestione del presente contratto, ivi compreso quello di riscuotere e di rilasciare quietanze.

La sostituzione del rappresentante, nominato ai sensi del precedente comma, non avrà effetto nei confronti dell'Ente concedente, finché non sarà stata a quest'ultimo comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento

ovvero posta elettronica certificata.

Art. 18 – Disposizioni di rinvio

Per tutto quanto non previsto e considerato nel presente contratto, si fa espresso rinvio al Capitolato ed al Disciplinare di gara, nonché alle leggi e disposizioni vigenti in materia del servizio in oggetto ed alle disposizioni del codice civile, laddove applicabili.

Art. 19 – Spese contrattuali e registrazione

Il concessionario assume a proprio carico come previsto dal Capitolato tutte le spese e gli oneri connessi alla stipulazione del presente contratto, compresi quelli tributari e i diritti di rogito. Inoltre, il concessionario dichiara di farsi carico delle spese relative alle attività di verifica come meglio specificato nel capitolato speciale.

Le Parti dichiarano ai fini fiscali che il servizio oggetto del presente contratto è soggetto al pagamento dell'I.V.A., per cui richiedono la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta di bollo è assolta con modalità telematica, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante "Modello Unico Informatico".

Io Segretario rogante ho diretto la compilazione integrale del presente atto stipulato in modalità elettronica, redatto da persona di mia fiducia su supporto informatico, reso non modificabile, su n. facciate intere e parte della presente a video, dandone lettura alle parti costituite, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, la cui validità è stata da me Segretario verificata. Dopo di che, io Segretario ho apposto la mia firma digitale, in presenza delle parti.

p. L'ENTE CONCEDENTE:

p. IL CONCESSIONARIO:

IL SEGRETARIO: